

UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

Provincia di Catanzaro

Via Paparo, 2 – 88060 ISCA SULLO IONIO

REGOLAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

**APPROVATO CON
DELIBERA CONSILARE
N. 15 IN DATA 12/09/2013**

INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti
Art. 3	Composizione e nomina
Art. 4	Collaboratori esterni
Art. 5	Competenze delle Commissioni
Art. 6	Funzioni istruttorie e pareri
Art. 7	Funzioni di proposta
Art. 8	Funzioni di verifica e consultazioni
Art. 9	Funzionamento delle Commissioni
Art. 10	Commissioni speciali
Art. 11	Commissioni d'indagine
Art. 12	Coordinamento delle Commissioni consiliari
Art. 13	Convocazioni
Art. 14	Attribuzioni del Presidente
Art. 15	Segreteria delle Commissioni
Art. 16	Rimborso Spese e Gettone di presenza
Art. 17	Rapporti tra le Commissioni
Art. 18	Norme Finali

Art. 1

Finalità

1 - Il Consiglio della Unione dei Comuni istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, che concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio della Unione dei Comuni.

Art. 2

Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1 – Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1^ COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI”.

Materie di competenza: *Statuti, regolamenti, rappresentanza, promozione, funzionamento organi istituzionali, organizzazione burocratica, sistema informativo territoriale e sportelli unici, affari generali, formazione, e-government.*

2^ COMMISSIONE “AFFARI TECNICI”.

Materie di competenza: *Servizi tecnici e urbanistici, ambiente e tutela ambientale (elettrodotti, acque, depurazione e rifiuti, ecc.), politica energetica e di sviluppo compatibile, Protezione Civile e Polizia Locale (fermo restando le competenze sindacali).*

3^ COMMISSIONE “AFFARI FINANZIARI”.

Materie di competenza: *bilancio e programmazione, servizi finanziari, partecipazione e/o costituzione di società, ufficio legale e contenzioso, servizi sociali e scolastici, compreso quello scuolabus e mensa.*

2 – Il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione, può variare il numero delle commissioni consiliari permanenti o le materie di competenza.

Art. 3

Composizione e nomina

1 – Ogni Commissione Consiliare è composta da un Consigliere per ogni Comune associato.

2 – Ogni Consigliere, eventualmente, può far parte contemporaneamente in più Commissioni Consiliari.

3 – La designazione dei Consiglieri nelle Commissioni è effettuata dal Presidente del Consiglio sentiti tutti i Consiglieri.

4 - Il Presidente del Consiglio non può far parte delle Commissioni consiliari permanenti, cui può però partecipare, senza diritto di voto.

5 – Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio e divengono irrevocabili con la nuova designazione.

6 – Il Consigliere dimissionario sarà sostituito, prioritariamente, da un Consigliere proveniente dallo stesso Comune associato.

7 - Ai lavori delle Commissioni possono partecipare con diritto di parola i capigruppo e come uditori i Consiglieri facenti parte ad altre commissioni.

8 - Il Presidente della Unione dei Comuni e gli Assessori, nella cui competenza rientra la

materia di volta in volta trattata, possono e, se richiesti, debbono partecipare ai lavori delle Commissioni previa opportuna intesa coi relativi Presidenti di Commissione.

Art. 4

Collaboratori esterni

Ai lavori delle Commissioni consiliari possono essere chiamati esterni a collaborare, a solo titolo consultivo, con facoltà di parola, senza diritto di voto e senza diritto all'eventuale gettone di presenza.

Art. 5

Competenze delle Commissioni

Alle Commissioni consiliari permanenti competono funzioni di natura: istruttoria, propositiva e consultiva.

Art. 6

Funzioni istruttorie e pareri

1 - Il Consiglio può affidare alle Commissioni l'istruttoria di determinate questioni. Nell'ambito dei settori di competenza, il Presidente del Consiglio può chiedere alle Commissioni consiliari l'istruttoria e l'approfondimento di argomenti utili all'attività del Consiglio.

2 - Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito dei settori di competenza, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio fatta eccezione per le delibere di nomina di membri del Consiglio e per quelle relative alla presa d'atto di dimissioni, surrogazioni, nonché per tutte quelle delibere per le quali il Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni consiliari.

3 - Le proposte di delibere per le quali occorre che venga acquisito il parere della Commissione, vengono fatte pervenire da parte dei proponenti al Presidente del Consiglio il quale provvede ad assegnarle alle Commissioni competenti.

4 - Ai fini della espressione del parere, sulle proposte di delibere viene svolta una relazione da parte del Presidente della Commissione, cui seguono gli eventuali interventi dei componenti e quindi la votazione.

5 - Il parere da parte delle Commissioni consiliari sulle proposte di delibere dovrà essere espresso entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta da parte della segreteria delle Commissioni stesse, termine che nei casi di urgenza può essere dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ridotto a 7 giorni. Su motivata richiesta del Presidente della Commissione il previsto termine normale o ridotto può essere dal Presidente prorogato per un periodo utile ai fini della espressione del parere, previa acquisizione del parere del Presidente della Unione dei Comuni quando l'iniziativa deliberativa è della Giunta.

6 - Entro i termini di cui al precedente comma può essere chiesto, ove ritenuto necessario dal Presidente, il parere di un'altra Commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra Commissione; ai fini della espressione del richiesto parere le

Commissioni interessate possono anche effettuare sedute congiunte.

7 - Decorso senza esito l'assegnato o prorogato termine, si ritiene che la Commissione consultata non intenda esprimersi; conseguentemente la proposta viene discussa in Consiglio senza il previsto parere.

8 - Eventuali proposte di modifica dell'atto formulate dalla Commissione in sede di parere formeranno oggetto di esame ed eventuale approvazione direttamente da parte del Consiglio, salvo che le stesse non risultino accolte, per iscritto o con apposita dichiarazione in Consiglio, da parte del proponente dell'atto, nel quale caso il provvedimento viene posto in votazione con le accolte proposte di modifica.

9 - I pareri delle Commissioni, espressi nei termini sopra indicati, vengono a cura dei relativi Presidenti di Commissione, inviati al Presidente del Consiglio.

Art. 7

Funzioni di proposta

1 - Le Commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.

2 - Il Presidente del Consiglio, al quale l'atto delle Commissioni dovrà essere trasmesso, provvederà ad iscriverlo all'ordine del giorno del Consiglio per essere trattato non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione, compatibilmente con l'ordine dei lavori di massima priorità programmati in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3 - Ai fini della elaborazione di proposte di delibere, alla Commissione è assicurato, da parte degli uffici interessati, il supporto tecnico ed amministrativo necessario

Art. 8

Funzioni di verifica e consultazioni

1 - Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali dell'Unione e ne riferiscono al Consiglio.

2 - Ai fini dell'esame delle proposte di atti deliberativi nonché della verifica o dell'attività istruttoria di cui al comma precedente, le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono disporre l'audizione dei responsabili di Area e Uffici nonché dei dirigenti di eventuali istituzioni e aziende speciali costituite dalla Unione dei Comuni, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Delle convocazioni è data comunicazione al Direttore generale o, in mancanza, al Segretario generale.

3 - Le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono altresì disporre l'audizione dei rappresentanti della Unione dei Comuni in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitali. La mancata partecipazione degli anzidetti rappresentanti, senza giustificato motivo, è comunicata al Presidente della Unione dei Comuni per l'attivazione di quanto previsto nello statuto dell'ente. Delle convocazioni è data comunicazione al Presidente della Unione dei Comuni.

4 - Le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono invitare chiunque a

partecipare, di volta in volta e a solo titolo consultivo, ai propri lavori; esse possono inoltre, in relazione alle materie di loro competenza, promuovere incontri con la Regione, i Comuni, i Sindacati, le Associazioni di categoria ed altri soggetti esterni al Consiglio, per finalità di informazione e di consultazione.

5 - Le Commissioni consiliari svolgono altresì qualsiasi altro compito loro assegnato dalla legge, dallo statuto o dal presente Regolamento.

Art. 9

Funzionamento delle Commissioni

1 - Ciascuna Commissione consiliare elegge al suo interno, nella prima seduta con voto palese, a maggioranza dei voti, un Presidente.

2 - Il Presidente della Commissione nomina un Vice Presidente nell'ambito dei componenti.

3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, presiede la riunione il Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo il Consigliere più anziano di età tra i presenti.

4 - In caso di sedute congiunte di più Commissioni, la presidenza spetta al Presidente più anziano di età che provvederà anche per gli adempimenti della segreteria.

5 - La convocazione delle Commissioni può essere promossa dietro domanda di almeno 1/3 dei componenti.

6 - Ai componenti le Commissioni e ai Capigruppo devono essere rimesse tempestivamente le copie delle deliberazioni; ogni altro documento relativo all'argomento in esame è depositato presso la segreteria delle Commissioni.

7 - Le sedute delle Commissioni in prima convocazione, sono valide quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi dopo mezzora dalla prima è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti. Qualora, successivamente all'apertura della seduta, il presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale necessario per la validità della riunione sia venuto meno, dichiara chiusa la seduta.

8 - I componenti la Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica previo espletamento, da parte del Consiglio, delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di Consigliere della Unione dei Comuni.

9 - In caso di sedute congiunte, la seduta è da ritenersi valida per quella o quelle Commissioni per le quali sussiste il numero legale.

10 - Gli atti messi in votazione si intendono approvati quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione. Quando si tengono sedute congiunte vengono effettuate distinte votazioni per ciascuna Commissione.

11 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Le sedute sono segrete esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti sulla

qualità e moralità di persone o quando la pubblicità della adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi della Unione dei Comuni.

Art. 10

Commissioni speciali

1 - Il Consiglio può costituire, a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi che non rientrino nelle competenze delle Commissioni consiliari permanenti.

2 - Il Consiglio con l'atto di costituzione della Commissione:

- a) indica i componenti che potrebbero coincidere con i capigruppo;
- b) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
- c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

3 - Come per le altre Commissioni, al suo interno viene eletto il Presidente e quest'ultimo indica un Vice Presidente.

4 - Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 11

Commissioni d'indagine

1 - Il Consiglio può costituire, a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, sulla base di quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

2 - Le Commissioni d'indagine possono disporre l'audizione del Presidente della Unione dei Comuni e degli Assessori oltre che dei dirigenti responsabili dei servizi direttamente o indirettamente interessati all'indagine, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'esibizione o l'acquisizione di copie di atti relativi all'attività oggetto dell'indagine.

3 - Le Commissioni d'indagine svolgono il proprio lavoro entro il termine assegnato dalla delibera istitutiva. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e la presenza di almeno due terzi per la riunione conclusiva. Le decisioni sono validamente adottate con la maggioranza dei votanti.

Art. 12

Coordinamento delle Commissioni consiliari

1 - Il Presidente del Consiglio coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, anche riunendo, quando necessario, i Presidenti delle Commissioni, in sede di riunione, si esprimono in merito all'organizzazione e programmazione dei lavori ed alle modalità di funzionamento delle Commissioni .

Art. 13

Convocazioni

1 - La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente della Commissione.

2 - La convocazione della Commissione è stabilita secondo un calendario che dovrà essere programmato dalle medesime commissioni nella prima seduta successiva alla composizione.

3 - Le sedute delle Commissioni si tengono nella sede della Unione dei Comuni. In relazione a particolari argomenti da esaminare, qualora si renda necessario prendere direttamente visione di luoghi o strutture al fine di svolgere più compiutamente le funzioni attribuite dal presente Regolamento, le riunioni delle Commissioni consiliari possono tenersi anche fuori dalla sede della Unione dei Comuni. In tal caso ai membri della Commissione è assicurato da parte della Unione dei Comuni il servizio di spostamento dalla sede al luogo della riunione, o il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo dalla propria abitazione, se dovuto.

4 - Le sedute delle Commissioni si tengono secondo la programmazione ed il calendario concordato in sede di riunione dei Presidenti delle Commissioni, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Eventuali convocazioni straordinarie fuori programma sono concordate dal Presidente della Commissione con il Presidente del Consiglio.

5 - Le Commissioni si possono riunire, compatibilmente, anche durante le sedute di Consiglio, alla convocazione di altre Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 14

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente della Commissione formula l'ordine del giorno, regola i lavori e disciplina i dibattiti della Commissione. Tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente Regolamento.

Art. 15

Segreteria delle Commissioni

1 - Il Servizio di segreteria e di verbalizzazione dei lavori della Commissione è curata, quando possibile, dagli uffici della Unione dei Comuni. In mancanza, le funzioni di Segretario vengono svolte dal Consigliere componente la Commissione più giovane di età.

2 - Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente della commissione o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.

3 - Di ciascun verbale, a cura del Segretario, viene data lettura, se richiesta, ai componenti della Commissione nella seduta successiva.

4 - Compete, inoltre, al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla

Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della Commissione.

Art. 16

Rimborso Spese e gettone di presenza

1 – Ai componenti delle Commissioni compete, per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari, il rimborso delle spese di viaggio e, eventualmente, la corresponsione di un gettone di presenza, se previsto dalla legge.

2 – Ai Consiglieri che fanno parte di più Commissioni e partecipano nell'ambito della medesima giornata a più riunioni, spetta la corresponsione del gettone di cui al presente articolo nel limite massimo giornaliero di due. Fermo restando che, in nessun caso l'ammontare percepito in ragione mensile da un Consigliere, può superare l'importo previsto dalla legge.

3 – Se la seduta della Commissione si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, compete il gettone di presenza anche per il giorno successivo.

4 – Nel caso in cui la seduta della Commissione, non si sia effettuata per mancanza del numero legale, ai Consiglieri presenti compete comunque il rimborso delle spese di viaggio oltre al gettone di presenza, se dovuto.

5 – Il Segretario di ciascuna Commissione dovrà trasmettere entro il cinque del mese successivo, l'annotazione delle presenze dei Consiglieri agli uffici competenti per gli atti consequenziali.

Art. 17

Rapporti tra le Commissioni

Eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra le Commissioni consiliari verranno risolti dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 18

Norme Finali

1 – Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto nel merito disciplinato dallo Statuto della Unione dei Comuni e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2 – Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio.